

Il disegno di legge del 1909 prescriveva pertanto, come condizione necessaria alla traslazione di titoli nominativi o al tramutamento in titoli al portatore, il certificato di pagamento della tassa di successione e portava da tre a venti anni la prescrizione per denuncia tardiva od omessa. Solo il primo di questi provvedimenti venne attuato con la legge del 1911. Similmente quanto ai depositi presso istituti, banche, ecc., l'Amministrazione ha dovuto riconoscere che, nonostante l'articolo 111, essi sfuggono in gran parte alla tassa di successione « perchè bene spesso la notizia perviene alla Finanza quando l'azione della medesima è già colpita dalla prescrizione, o quando non è più possibile l'esecuzione sui valori depositati, che scompaiono appena denunciati, onde l'accertamento della tassa rimane senza frutto. D'altra parte, i depositari in genere, spesse volte, piuttosto che adempiere all'obbligo prescritto dalla legge, preferiscono occuparsi degli interessi dei loro clienti, per non perderli, il che si risolve nell'interesse proprio. Essi depositari omettono quindi la denuncia e gli agenti finanziari non hanno modo di accertare la contravvenzione, non risultando i depositi da atti registrati. Il che spiega la ragione per la quale, mentre si calcolano a milioni i valori, che in tal guisa sfuggono alla tassa, risultano accertate pochissime contravvenzioni all'articolo 111 della legge di registro ». E l'Amministrazione segnalava pure il pericolo derivante dal « diffondersi dell'uso delle cassette forti di sicurezza presso istituti e banche, le quali cassette si prestano assai bene alle frodi in danno della Finanza, con l'offrire a persone facoltose il mezzo di tenere al sicuro valori ingenti, che poi non vengono denunciati, nè dagli eredi, nè dai depositari, o di fare apparire tali valori come di altrui proprietà ed anche di creare passività fittizie, creando vere e proprie liberalità con dichiarazioni di pertinenza a persone che si vogliono beneficiare. Tali dichiarazioni racchiuse nelle cassette, mentre son conservate in modo da non costituire alcun pericolo pel dichiarante, finchè rimane in vita, sono poi valide, come è stato risoluto, per l'esclusione delle presunte attività » (1).

---

(1) Cfr. Relazione dell'esercizio 1905-906. Questi inconvenienti, derivanti dall'uso delle cassette forti di sicurezza, erano tanto più gravi in quanto che la giurisprudenza aveva accolto, per il passato, la tesi, sostenuta dai contribuenti, che gli istituti detentori delle cassette non fossero obbligati alla denuncia a sensi dell'art. 111 della legge di registro. Essi verranno certamente ridotti se la giurisprudenza accoglierà la tesi contraria, sostenuta dall'Amministrazione, che ha ispirato la sentenza della Corte di Cassazione 8 novembre-20 dicembre 1910. Cfr. Relazione dell'esercizio 1909-910.